

Un sottoufficiale della Polizia Municipale subisce per una serie di fatti accaduti nel 1998, una condanna che diviene irrevocabile nel 2003 per reati di tentata concussione e millantato credito.

A quel punto il Comune gli contesta gli addebiti e quindi procede al licenziamento disciplinare.

La Corte di Cassazione investita del caso ritiene la contestazione tardiva e dichiara illegittimo il licenziamento.

La legge 27.03.2001 n. 97 prevede che per determinati reati la sentenza penale, irrevocabile di condanna, ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare del pubblico dipendente.

La stessa legge all'articolo 4, prevede la sospensione dal servizio del dipendente in caso di condanna anche non definitiva.

La condanna definitiva comporta la risoluzione del rapporto, ma i fatti debbono essere necessariamente contestati al dipendente tempestivamente rispetto al momento in cui il datore di lavoro ne abbia conoscenza.

---

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente

Dott. MAIORANO Francesco A. - Consigliere

Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere

Dott. MONACI Stefano - Consigliere

Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO BACONE 13, presso lo studio dell'avvocato SATRIANO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

COMUNE DI CAMPOFILONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEI GIURECONSULTI 26, presso FELLI GUSTAVO MARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato SPADAVECCHIA PIERLUIGI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI;

- intimato -

avverso la sentenza n. 638/05 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 20/12/05 - R.G.N. 484/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/06 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;

udito l'Avvocato ARIGLIANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

### **Svolgimento del processo**

T.V., maresciallo dei vigili urbani del Comune di Campofilone, su denuncia del Sindaco, a seguito delle lamentele pervenute a quest'ultimo da parte di taluni cittadini, fu rinviato a giudizio e contestualmente sospeso dal servizio.

Divenuta irrevocabile, il 4 marzo 2003, la condanna del T. per i reati di tentata concussione e millantato credito, in concorso fra loro, commessi nel corso del 1998, il Comune con atto emanato dall'Ufficio per i procedimenti disciplinari e notificato all'interessato il 25 giugno 2003, contestò al dipendente sotto il profilo disciplinare i fatti per i quali vi era stata condanna e successivamente lo licenziò senza preavviso.

Il licenziamento fu impugnato e l'impugnativa venne accolta sotto il profilo della intempestività della contestazione e della irrituale costituzione dell'ufficio che aveva emesso la sanzione.

La Corte d'Appello di Ancona, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha invece rigettato la domanda del T..

Nel pervenire a tale decisione la Corte ha osservato anzitutto, quanto alla tempestività, che occorreva considerare il momento in cui l'ufficio istruttore del comune era venuto a conoscenza dei fatti commessi dal T., ed a tal fine non poteva tenersi conto nè della denuncia del Sindaco, perchè solo dopo le decisioni della magistratura si era raggiunta una affidante certezza circa la commissione degli illeciti, nè della sospensione, resa obbligatoria dal rinvio a giudizio. Secondo la Corte doveva trovare applicazione la L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, che, per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, stabiliva il termine di 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, mentre non poteva tenersi conto della declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza 186 del 2004, della Corte Costituzionale, intervenuta dopo la conclusione del procedimento disciplinare. Ad ogni modo, l'applicazione di tale sentenza non avrebbe determinato un esito diverso, poichè non essendovi stata alcuna comunicazione della sentenza penale all'amministrazione o all'ente competente, il termine di 90 giorni da tale comunicazione non sarebbe comunque decorso.

Quanto al profilo concernente la regolare costituzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, secondo la Corte territoriale la normativa di riferimento, nello stabilire che ciascuna amministrazione secondo il proprio ordinamento individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, non fissa un termine per tale individuazione, onde non sarebbe illegittima la costituzione di tale ufficio in vista di un determinato procedimento disciplinare da avviarsi. Del resto, la composizione dell'ufficio non poteva considerarsi illegittima per il fatto che a capo del medesimo fosse stato posto il segretario comunale ed a quest'ultimo fosse stata demandata la individuazione e la nomina degli altri componenti, da scegliersi fra gli esperti nella materia.

La Corte di merito ha infine affermato, per l'ipotesi in cui potessero considerarsi richiamate dall'appellato le eccezioni non esaminate dal Tribunale in quanto assorbite, e per quel che ancora rileva, che l'erronea indicazione della sentenza penale in sede di contestazione non impediva l'esatta individuazione dell'atto e comunque dei fatti contestati.

Il T. chiede la cassazione di questa sentenza con ricorso affidato a sette motivi e notificato anche all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Il Comune di Campofilone resiste con controricorso. L'ufficio per i procedimenti disciplinari è rimasto intimato.

### **Motivi della decisione**

Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza - violazione dell'articolo 132 c.p.c. - mancata indicazione nella sentenza di una delle parti.

Si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe nulla, non recando l'indicazione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, quale parte del giudizio.

Il motivo è infondato.

L'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'epigrafe o nel dispositivo della sentenza, del nominativo di una delle parti in causa non è motivo di nullità ma costituisce mero errore, emendabile con la procedura prevista per la collezione degli errori materiali, qualora dalla stessa sentenza e dagli atti sia individuabile inequivocamente la parte pretermessa o inesattamente indicata (Cass. 2002/5850; Cass. 2006/4796) come è indiscutibile ciò sia avvenuto visto che, già nella parte relativa allo svolgimento del processo, la sentenza impugnata da atto che dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, convenuto in primo grado, era stata dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

Peraltro contro la statuizione del primo giudice, rispetto alla quale il T. deve considerarsi (non solo virtualmente) soccombente, non è stata proposta impugnazione. Quindi, essendosi formato il giudicato sul punto, deve considerarsi inammissibile il ricorso proposto ora anche nei confronti dell'ufficio procedimenti disciplinari, il che esime da ogni ulteriore indagine circa la ipotizzata soggettività di tale struttura e la possibilità di evocarla in giudizio insieme all'amministrazione datrice di lavoro.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto - violazione dell'articolo 136 Cost. - violazione della Legge Costituzionale n. 1 del 1948, articolo 1 - violazione dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il motivo riguarda la questione della tempestività della contestazione degli addebiti e si riferisce all'affermazione della sentenza impugnata secondo la quale non si poteva tenere conto della declaratoria di illegittimità costituzionale cui alla sentenza 24 giugno 2004, n. 186 della Corte costituzionale, perchè intervenuta quando il procedimento disciplinare si era già concluso.

L'errore addebitato alla sentenza consiste nell'aver ritenuto inapplicabile la suddetta declaratoria di incostituzionalità, mentre era ancora in corso il giudizio sulla sanzione - durante il quale, fra l'altro, il ricorrente aveva denunciato l'incostituzionalità della L. 27 marzo 2001, n. 97, articolo 10, poi dichiarato illegittimo dal giudice delle leggi - facendo in tal modo falsa applicazione del principio secondo cui la declaratoria di illegittimità costituzionale incontra il limite delle situazioni esaurite.

Il terzo motivo di ricorso denuncia insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo al momento della conoscenza da parte dell'amministrazione comunale dei fatti contestati al T. - violazione o falsa applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro 10 luglio 1995 comparto Regioni-autonomie locali.

Il motivo si riferisce alla statuizione della sentenza impugnata secondo la quale doveva escludersi che la conoscenza dei fatti da parte del Comune risalisse a data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza con cui questa Corte aveva rigettato il ricorso del T. contro la sentenza penale di condanna per i fatti poi contestati disciplinarmente. Si addebita alla sentenza impugnata di non aver adeguatamente giustificato tale esclusione, in presenza di una serie di fatti pacifici, quali, fra l'altro, la denuncia da parte del Sindaco, la sospensione del T. a seguito di rinvio a giudizio, la costituzione di parte civile dell'amministrazione comunale nel procedimento penale. Si addebita inoltre alla sentenza l'errore di diritto di aver ritenuto applicabile l'articolo 32 quinquies c.p., senza considerare che si trattava di norma introdotta con la L. n. 97 del 2001, quindi successivamente ai fatti per i quali il T. era stato licenziato.

Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione norme di diritto - violazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni-autonomie locali 16 luglio 1995 - violazione dell'articolo 10 del regolamento di disciplina del comune di Campofilone.

Ingiustizia manifesta. Erronea indicazione del momento della conoscenza dei fatti da parte del Comune di Campofilone.

Il motivo, riguardante il tema già oggetto dei due motivi precedenti, addebita alla sentenza impugnata per un verso di avere, senza nulla chiarire in proposito, individuato, quale soggetto che sarebbe venuto a conoscenza dei fatti, "l'ufficio di segretario del Comune" organismo in realtà inesistente e, per altro verso, di non aver considerato che essendo l'amministrazione comunale venuta a conoscenza dei fatti, già nel 1999, essa, secondo le previsioni contenute nell'articolo 24 del contratto collettivo nazionale Regioni - autonomie locali, del 6 luglio 1995, avrebbe avuto l'obbligo di avviare il procedimento disciplinare nei venti giorni da tale conoscenza, eventualmente sospendendolo in attesa della decisione penale, senza che sulla fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza, potesse spiegare effetti la L. n. 97 del 2001, intervenuta successivamente ai fatti di causa.

Il quinto motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Violazione della L. n. 97 del 2001, articolo 10, comma 3. Violazione della L. n. 97 del 2001, articolo 5, comma 4.

Il motivo si riferisce alla statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto applicabile la L. n. 97 del 2001, e, pur contestando, in radice tale conclusione, addebita comunque alla sentenza di non aver considerato che la condanna subita dal T. non faceva scattare, l'obbligo ma solo la facoltà del procedimento disciplinare, sicchè non poteva trovare applicazione l'articolo 10, comma 3, legge anzidetta, riguardante i casi di procedimenti disciplinari che "devono" essere instaurati e non anche quelli che "possono" esserlo.

Sotto altro profilo si addebita poi alla sentenza impugnata di non aver considerato che, essendosi il Comune di Campofilone costituito parte civile nel processo penale, esso, in ogni caso, aveva avuto legale conoscenza dei fatti sin dal 21 gennaio 2003, data di lettura del dispositivo della sentenza di questa Corte, sicchè anche a voler considerare tale data sarebbero decorsi i termini per l'avvio del procedimento disciplinare previsti dalla L. n. 97 del 2001.

Il sesto motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione norme di diritto - erronea costituzione dell'ufficio per i procedimenti disciplinari - omessa motivazione - violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, articolo 110 - confusione tra individuazione dell'ufficio e costituzione dell'ufficio - violazione di norme imperative - nullità del licenziamento.

Il motivo riguarda il tema della illegittimità della sanzione in conseguenza dell'illegittima costituzione dell'ufficio dal quale è stata irrogata.

Esso si riferisce anzitutto alla statuizione della sentenza impugnata con le quali è stata considerata legittima l'individuazione del responsabile dell'ufficio nella persona del segretario direttore dell'ente, ritenendo improprio il richiamo al principio di imparzialità, sul rilievo che la terzietà dell'organo decidente doveva essere garantita solo in sede giurisdizionale.

Il motivo investe, poi, la ritenuta legittimità dell'affidamento allo stesso segretario-direttore della composizione dell'organo collegiale, e della nomina di soggetti esterni all'amministrazione quali componenti dell'ufficio, senza il previo provvedimento della Giunta comunale.

Gli addebiti riguardano in particolare: a) l'incompetenza del sindaco e la conseguente non delegabilità al segretario comunale del compito di costituzione dell'ufficio, vertendosi in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici, come tale riservata alla competenza del consiglio comunale del D.Lgs. n. 267 del 2000, ex articolo 42, comma 2, lettera a); b) la preclusione alla nomina di soggetti esterni all'amministrazione per effetto dell'articolo 78 del Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Campofilone, dell'articolo 13 del regolamento di disciplina, del D.Lgs. n. 267 del 2001, articolo 110; c)

l'incompatibilità tra le mansioni di capo struttura del segretario comunale-direttore generale e quelle di membro dell'ufficio procedimenti disciplinari; d) la necessità del provvedimento motivato della giunta comunale per l'attribuzione di incarichi a componenti esterni; e) la costituzione "ad hoc" dell'ufficio.

Il settimo motivo di ricorso denuncia falsa rappresentazione della realtà - violazione dei principi generali del diritto - violazione o falsa applicazione di norme di diritto - omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Il motivo si riferisce alla statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto irrilevante, in sede di contestazione, l'erronea indicazione del numero della sentenza emessa in sede penale da questa Corte.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato clic, l'evidente difformità tra la sentenza indicata nella contestazione di addebito e quella indicata nel provvedimento di licenziamento si traduce in nullità assoluta e insanabile del provvedimento adottato, configurando una sostanziale violazione dei doveri di correttezza e buona fede.

Il settimo motivo di ricorso, va esaminato con priorità rispetto agli ulteriori motivi.

Esso è infondato, risultando dalla sentenza impugnata che la contestazione è stata fatta non mediante il puro e semplice riferimento alla sentenza di questa Corte in sede penale, ma con specifica indicazione dei fatti per i quali vi era stata condanna.

Nella contestazione, inoltre, come accertato dal giudice di merito, successivamente alla descrizione dei fatti è stato riportato il numero esatto della sentenza penale. Poichè la specificità della contestazione è funzionale alla garanzia del diritto di difesa del lavoratore rispetto ai fatti contestali, la valutazione del giudice di merito sulla irrilevanza, sotto tale profilo, dell'erronea indicazione della sentenza penale n. 99942/03 anzichè della sentenza 9942/03 non è censurabile in questa sede.

Il motivi secondo, terzo, quarto e quinto, accomunati dal medesimo tema, possono essere esaminati congiuntamente.

Occorre prendere le mosse dalla questione dell'applicabilità della L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 10, che si riferisce ai procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge, stabilendo, nel testo anteriore alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza delle Corti Costituzionali 24 giugno 2004, n. 186, che i suddetti procedimenti devono essere instaurati entro 120 giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile, ed ora, a seguito della menzionata sentenza costituzionale, che gli stessi devono essere instaurati entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione o all'ente competente per il procedimento disciplinare.

Si tratta in specie di stabilire se per effetto della disposizione della L. n. 97 del 2001, art. 10, comma 3, nel caso di fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge, e dei quali anteriormente a tale data l'amministrazione abbia avuto conoscenza, il termine per l'avvio del procedimento disciplinare non decorra che dalla comunicazione della sentenza di condanna, ovvero se tale decorrenza riguardi i soli casi in cui i fatti siano stati conosciuti dall'amministrazione solo a seguito della comunicazione di tale sentenza.

La Corte ritiene esatta la seconda alternativa.

Anzitutto se così non fosse il principio di immediatezza della contestazione subirebbe una grave deroga nell'ambito del rapporto di lavoro con le, pubbliche amministrazioni, non giustificabile una volta che tale rapporto sia assoggettato, in linea generale, alle regole proprie dei rapporti di lavoro privati (D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 2, comma 2). Si deve poi tener conto di quanto previsto dalla stessa L. n. 97 del 2001, art. 5, comma 4, che, nel disciplinare il regime ordinario dei rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, stabilisce, fra l'altro, che il procedimento disciplinare debba avere inizio, o in caso di intervenuta sospensione, proseguire, entro il richiamato termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione con l'ente competente.

Risulta palese sulla base di tale previsione che la norma, facendo riferimento ad una possibile precedente sospensione del procedimento disciplinare, considera evidentemente l'ipotesi in cui questo sia stato avviato dall'amministrazione. Ma una ipotesi siffatta presuppone che delle vicende disciplinarmente rilevanti l'amministrazione sia venuta a conoscenza prima dell'avvio del procedimento penale, il quale, infatti, ha determinato la sospensione di quello disciplinare e, una volta concluso, fa sorgere un onere di riattivazione di quest'ultimo. Se ne desume che, nel sistema della legge, tale conoscenza non è affatto irrilevante o priva di conseguenze, visto che la legge stessa presuppone che l'acquisizione di tale conoscenza determina l'apertura del procedimento disciplinare. Allora per sostenere che la conoscenza di fatti rilevanti, anteriore al giudicato penale, non determina alcuna conseguenza a carico dell'amministrazione occorrerebbe ritenere che il datore di lavoro pubblico, in presenza di fatti astrattamente dotati di rilievo penale, a lui noti, possa sia instaurare il procedimento disciplinare, sospendendolo al momento dell'avvio di quello penale, sia non instaurarlo affatto ed attendere la conclusione di quello penale, e più esattamente (a seguito della già menzionata sentenza 184 del 2004) la comunicazione, della sentenza di condanna.

Ciò equivarrebbe, però, ad affermare che il solo fatto che l'illecito del dipendente di una pubblica amministrazione rivesta carattere penale sia idoneo a modificare radicalmente lo stesso potere di recesso disciplinare del datore di lavoro, del quale l'immediatezza della contestazione è, per giurisprudenza costante, elemento costitutivo (v. fra le molte Cass. 20 giugno 2006, un. 14113 e 14115; 12 maggio 2005, n. 9955, secondo la quale il principio della immediatezza della contestazione, nell'ambito di un licenziamento per motivi disciplinari, pur dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l'imprenditore porti a conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza; 19 agosto 2003, n. 12141), in contrasto con le specifiche previsioni del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il cui art. 55 (corrispondente al precedente D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 59) contempla esplicitamente, nel comma 5, il requisito della tempestività (così anche Cass. 28 settembre 2006, n. 21032). Stabilito così che la L. n. 97 del 2001 non somministra di per se argomenti per ritenere che l'amministrazione possa indebitamente differire l'apertura, del procedimento disciplinare, una volta venuta a conoscenza dei fatti che lo giustificano, si tratta di verificare, con riferimento al caso di specie, come il giudice di merito abbia giustificato il proprio convincimento circa la non piena conoscenza dei fatti da parte dell'amministrazione. In proposito, come mette in rilievo il ricorrente, la valutazione di mancata conoscenza appare palesemente contraddetta dalla denuncia dei fatti da parte del Sindaco, dalla costituzione di parte civile del Comune nel giudizio contro il T., dalla sospensione dal servizio di quest'ultimo. Non è necessario indugiare nella dimostrazione del contrasto, bastando osservare che, come risulta dalla stessa narrativa contenuta nella sentenza della Corte di merito la denuncia da parte del sindaco non aveva carattere generico ma indicava nel T. la persona alla quale gli autori degli esposti avevano addebitato i fatti, e che, inoltre, la successiva costituzione di parte civile del Comune contro il T. rende indiscutibile la piena consapevolezza in capo all'amministrazione comunale della portata delle accuse contro lo stesso.

Va pertanto richiamato l'orientamento di questa Corte secondo cui coti riferimento a fatti aventi rilievo penale il sopramenzionato principio di immediatezza - la cui ratio riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro - non consente all'imprenditore di procrastinare la contestazione medesima, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa del lavoratore, con la ulteriore precisazione che la presentazione, da parte del datore di lavoro, di una denuncia in sede penale non esclude l'onere, per il medesimo di

promuovere tempestivamente il procedimento disciplinare contro il lavoratore, non sottoposto a sospensione cautelare, a carico del quale egli abbia già rilevato elementi di responsabilità (Cass. 9 agosto 2004 n. 15361).

Nè, peraltro, può assumere rilievo la intervenuta sospensione cautelale del lavoratore, ancorchè sia vero che, nel caso di sospensione, la definitiva contestazione disciplinare ed il licenziamento per i relativi fatti ben possono essere differiti in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento (Cass. 10 settembre 2003, n. 13294). Tale principio trova ragione d'essere in relazioni a situazioni nelle quali solo l'avvio del procedimento penale aveva consentito al datore di lavoro di acquisire conoscenza delle specifiche contestazioni poste a base del rinvio a giudizio del lavoratore, relative a fatti dei quali in precedenza non gli era nota la effettiva gravità. D'altra parte se una sospensione che avvenga in sostanziale contestualità con la conoscenza dei fatti e sia funzionale ad un maggiore approfondimento degli stessi, ben può esser considerata compatibile con il principio di immediatezza della contestazione, altrettanto non può dirsi per la sospensione avvenuta, come nella specie, a notevole distanza dai fatti e solo perchè in relazioni a questi era stata avviata l'indagine penale. Nè può ritenersi che la già cit. sentenza 28 settembre 2006, n. 21032 di questa Corte abbia espresso una "ratio decidendi" di segno contrario, avendo ritenuto tempestiva una contestazione di addebito rivolta ad un ufficiale giudiziario, per fatti di rilievo penale, svariati anni dopo l'intervenuta sospensione cautelare del dipendente. Infatti, dopo aver affermato che in relazione alle specifiche circostanze della causa il fatto che l'amministrazione avesse preferito attendere l'esito del giudizio di appello non rendeva intempestivo l'esercizio del potere disciplinare, sia a causa delle vicende relative alla sospensione cautelare, sia per la mancanza di lesione del diritto di difesa, essendo stato contestualmente sospeso il procedimento disciplinare e la non contrarietà del comportamento al precetto di buona fede e correttezza, la sentenza sottolinea però esplicitamente il carattere decisivo di un'altra considerazione (così individuando essa stessa la propria "ratio decidendi") ossia che in relazione all'epoca di inizio del procedimento penale a carico del dipendente doveva farsi applicazione della specifica regola del D.P.R. 15 marzo 1959, n. 1229, art. 90, recante la particolare disciplina relativa agli ufficiali giudiziari, il quale non consentiva l'apertura del procedimento disciplinare prima della conclusione del processo penale e ne imponeva la sospensione ove aperto.

Poichè il dovere di questa Corte di prestare fedeltà alla propria giurisprudenza deve essere inteso quale dovere di non discostarsi immotivatamente dalle regole o principi che costituiscono il reale fondamento delle decisioni già assunte, non vi è ragione per evidenziare alcun contrasto con la più volte cit. Cass. 21032 del 2006, la cui effettiva "ratio decidendi" - come detto - non sembra esser quella secondo cui in ogni caso "qualora sia intervenuta la sospensione cautelare del dipendente sottoposto a procedimento penale, ai fini della sussistenza del predetto requisito della tempestività, la definitiva contestazione può essere differita all'esito dello stesso procedimento penale", come risulterebbe dalla relativa massima ufficiale, che peraltro, opportunamente, da anche conto della "circostanza assorbente che, nell'ipotesi dedotta in giudizio, avrebbe dovuto trovare applicazione l'antecedente normativa che consentiva, comunque, di differire la contestazione disciplinare all'esito del procedimento penale, cosicchè, in nessun caso, poteva dirsi prospettabile l'intempestività della contestazione".

Va aggiunto, così tornando più specificamente al ricorso in esame, che per ciò che risulta dalla sentenza qui impugnata, la sospensione cautelare non ha costituito nel caso di specie, la ragion d'essere della ritenuta tempestività, sicchè manca anche un adeguato accertamento di fatto sul punto posto che sulla vicenda la sentenza di merito sostanzialmente non si sofferma, mettendo solo in rilievo che si trattava di adempimento obbligatorio a seguito del rinvio a giudizio.

Nei termini anzidetti i tre motivi congiuntamente esaminati vanno pertanto accolti mentre possono considerarsi assorbiti i loro ulteriori profili.

Del pari assorbito è il sesto motivo.

In conclusione, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra Corte di appello la quale si atterra al principio per cui nel caso di illeciti disciplinari commessi anteriormente al vigore della L. n. 98 del 2001 la disposizione transitoria di cui all'art. 10, comma 3 della legge quale risulta a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale e di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 184 del 2004, in base alla quale il termine di novanta giorni per avviare il procedimento disciplinare decorre dalla comunicazione della sentenza penale, non trova applicazione quando l'amministrazione sia venuta a conoscenza dei fatti prima di detta comunicazione, nel qual caso essa è tenuta ad avviare tempestivamente il procedimento, eventualmente sospendendolo nel caso di instaurazione del giudizio penale.

Il giudice del merito accerterà quindi, in base alle risultanze di causa, quando il Comune di Campofilone abbia avuto conoscenza dei fatti poi contestati al T., dando adeguata giustificazione del risultato di tale indagine, e valuterà, rispetto al momento così individuato, la tempestività della contestazione, e la conseguente legittimità del licenziamento.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

**P. Q. M.**

Accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2007